



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BOCCHINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE GIGLIO

Seduta del 04/02/2020

FATTO

La ricorrente riferisce di essere titolare di n. 7 buoni fruttiferi ordinari appartenenti alla serie Q/P emessi in data 7/1/1987, 15/1/1987 e 3/2/1987.

Riferisce che, in sede di rimborso alla scadenza trentennale dei buoni, l'intermediario ha ricevuto un importo inferiore rispetto a quanto indicato nella specifica presente sul retro di ogni buono fruttifero, in particolare in relazione ai rendimenti dovuti per il periodo dal 21° al 30° anno.

Pertanto, si rivolge a mezzo legale di fiducia all'ABF e chiede il rimborso da porre a carico dell'intermediario di € 66.485,44 quale differenza tra quanto percepito all'atto di rimborso e quanto spettante in forza della corretta applicazione dei rendimenti dovuti per il periodo dal 21° al 30° anno solare successivo a quello di emissione.

L'intermediario si è costituito e riferisce che i buoni fruttiferi contestati appartengono alla serie ordinaria "Q", istituita con D.M. del 13 giugno 1986. In sede di emissione, tuttavia, sono stati utilizzati i moduli cartacei della precedente serie P, rettificati con l'apposizione di un apposito timbro, sia sul fronte che sul retro, recante l'indicazione serie Q/P e la relativa tabella dei rendimenti: ciò in coerente e corretta applicazione di quanto previsto dall'art. 5 del citato DM del 1986.

Tanto premesso, l'intermediario rammenta che il rendimento dei buoni fruttiferi è materia regolata dal D.P.R. 156/1973, il quale sancisce il principio secondo cui il saggio di interesse possa essere modificato con decreto del Ministro del Tesoro reso unitamente al



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Ministro per le Poste e Telecomunicazioni, quale è appunto il succitato decreto adottato nel 1986.

Tale ultima norma stabilisce espressamente che sul montante dei buoni fruttiferi di tutte le serie precedenti a quelle contraddistinte con la lettera "Q" si applicano i saggi di interesse fissati da tale medesima normativa proprio per i buoni appartenenti alla nuova serie "Q". Nel caso di specie, i titoli sono stati tutti emessi in data successiva all'entrata in vigore del decreto istitutivo della serie Q; non è dubbio, quindi, a parere della convenuta, che appartengano a tale serie e, per essi, valgano i tassi di rendimenti fissati nel relativo decreto. Tassi, peraltro, che sono stati riportati a tergo dei moduli con timbro che rettificava le indicazioni già stampate e valevoli per la pregressa serie "P".

L'intermediario conclude per il rigetto del ricorso stante la piena osservanza della normativa di riferimento.

La ricorrente replica alle controdeduzioni eccependo che dalla visione dei n. 7 BF in disamina, si osserva che il timbro indicante la variazione dei tassi di interesse introdotta con D.M. del 1986 non modifica la dicitura relativa agli interessi a maturarsi per il periodo compreso dal 21° al 30° anno. Dal punto di vista formale e letterale, pertanto, l'unico riferimento al rendimento dei titoli per il periodo dal 21° al 30° anno rimane quello originariamente previsto della serie "P".

DIRITTO

La questione concerne le condizioni di rimborso di n. 7 buoni fruttiferi della serie Q/P, emessi a gennaio e febbraio del 1987, in relazione ai quali parte ricorrente chiede la differenza tra quanto liquidato dall'intermediario a titolo di interessi e quanto avrebbe diritto ad ottenere con riferimento al terzo decennio in base agli importi riportati sul retro dei titoli. I buoni in esame sono stati emessi posteriormente all'emanazione del d.m. 13 giugno 1986.

Osserva il Collegio che dall'analisi dei titoli emerge che sul fronte è indicata l'appartenenza alla serie "P" corretta con l'apposizione del timbro indicante la nuova serie "P/Q"; sul retro, risultano apposte due tabelle, la prima recante il rendimento secondo la Serie "P"; la seconda, sovrapposta alla precedente, riporta invece l'indicazione dei relativi tassi di rendimento sino al ventesimo anno in linea con la serie P/Q.

Nessuna rettifica è stata invece apposta per lo scaglione temporale dal 21° al 30° anno.

La ricorrente ha incassato il controvalore dei buoni, come da ricevute allegata al ricorso, ma sostiene di aver diritto alla differenza tra il valore dei buoni risultante dall'applicazione, anche per il periodo dal 21° al 30° anno, delle condizioni economiche relative alla serie Q e quello risultante dal riconoscimento in suo favore per tale periodo degli importi indicati sul buono e riferiti alla precedente serie "P".

Quantifica in € 66.468,44 le differenze dovute.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale e dell'Arbitro Bancario Finanziario, la scritturazione sul titolo deve prevalere quando questo è stato sottoscritto in epoca posteriore all'emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni indicate sul retro del medesimo.

In tal caso, infatti, si sarebbe ingenerato un legittimo affidamento del sottoscrittore nella volontà dell'emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi. Nel caso opposto, devono invece prevalere le determinazioni normative.



L'utilizzo dei moduli cartacei relativi a serie precedenti non osta tuttavia all'applicazione dei criteri di rendimento relativi a serie successivamente istituite, ove il titolo cartaceo sia stato correttamente integrato in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale. Quanto al periodo di tempo successivo alla scadenza ventennale, deve osservarsi come la regolamentazione sopravvenuta di cui al D.M. 13 giugno 1986 nulla disponga al riguardo, sicché deve considerarsi applicabile la dicitura originariamente apposta sul retro del buono.

Questa interpretazione appare accolta da diverse recenti decisioni dei vari Collegi ABF che hanno avallato la soluzione più favorevole al cliente, in quanto l'apposizione del timbro sostituisce solamente la regolamentazione degli interessi fino al ventesimo anno.

Anche ad avviso di questo Collegio l'orientamento volto a valorizzare il legittimo affidamento relativamente al periodo controverso, sembra maggiormente rispettoso della normativa di cui al D.M. del 1986.

Infatti, tale regolamento all'art. 5 prevede che:

“Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera Q, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie P emessi dal 1° luglio 1986.

Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «serie Q/P», l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi.”

Sembra più aderente ai principi di buona fede (artt. 1375 c.c. 1366 c.c.) l'interpretazione secondo la quale il richiamo alla misura dei nuovi tassi debba essere integrale e, dunque, recare il riferimento dei rendimenti anche per gli anni successivi al ventesimo.

In termini, cfr. Collegio di Napoli, decisione n. 10048/2018:

«Ciò detto, però non sfugge al Collegio che mentre la nuova tabella contempla il rendimento per vent'anni dall'emissione, nulla dice per quello relativo all'ulteriore decennio, previsto invece dalla stampigliatura posta sul retro del buono. Pertanto, per il periodo successivo a quello stabilito dal decreto, cioè quello dal 21° al 30° anno, “in assenza di modifica, la liquidazione deve avvenire secondo quanto testualmente previsto dal titolo. (...) La domanda di parte ricorrente appare dunque, limitatamente a tale aspetto, fondata, sicché l'intermediario resistente dovrà provvedere alla liquidazione degli interessi dal 21° al 30° anno secondo quanto riportato sul retro dei titoli medesimi”: così la decisione del Collegio ABF di Torino, 29 gennaio 2018, n. 2571, cui adde la decisione del medesimo Collegio dell'8 maggio 2017, n. 4868; Collegio Bologna, 13 febbraio 2018, n. 3621; Collegio di Roma, 21 luglio 2017, n. 8791; Collegio di Milano, 29 giugno 2016, n. 5998. In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto al rimborso degli interessi nei sensi di cui in motivazione».

Ed ancora cfr. Collegio di Torino, decisione n. 2571/2018:

«Non è contestato che la parte ricorrente è titolare di n. 3 buoni fruttiferi postali, serie “Q/P”, tutti emessi l'08/07/1986, prodotti in atti in copia fronte/retro. Entrambe le parti concordano inoltre sulla qualificazione del buono come appartenente alla serie “Q/P”: in particolare si tratta di tre buoni che, in origine, recavano la precedente stampigliatura della serie “P”, alla quale risulta sovrapposto sul fronte il timbro con la nuova indicazione della serie “Q/P”, conformemente a quanto previsto dal D.M. 13/06/1986 [...]

Per contro, per il periodo successivo, cioè quello dal 21° al 30° anno, in assenza di modifica, la liquidazione deve avvenire secondo quanto testualmente previsto dal titolo, e cioè, nel caso di specie, secondo quanto previsto dalla frase apposta in calce alla tabella stampata sul retro, la quale, in maniera identica per i tre buoni oggetto di ricorso, così recita: “(...) più L. 129.075 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”. La domanda di parte ricorrente appare



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

dunque, limitatamente a tale aspetto, fondata, sicché l'intermediario resistente dovrà provvedere alla liquidazione degli interessi dal 21° al 30° anno secondo quanto riportato sul retro dei titoli medesimi nel senso appena indicato».

Più di recente, a conferma, si veda Collegio di Napoli, decisione n. 2139/2019: “Va pertanto confermato il recente orientamento di questo Arbitro (ABF Napoli, n. 6142/2018; ABF Torino, nn. 2571/2018 e 4868/2017; ABF Roma, n. 8791/2017), secondo cui sussiste il diritto della ricorrente ad ottenere l'applicazione delle condizioni originariamente riportate sul retro del buono per quanto concerne il rendimento dal ventunesimo fino al 31 dicembre del trentesimo anno successivo a quello di emissione (oltreché quello, come modificato dalla stampigliatura successivamente apportata a tergo del buono, per i primi venti anni)”. Alla luce di quanto sopra esposto, nel caso di specie, emerge quindi che l'intermediario, nonostante l'intervenuto decreto ministeriale, non sembra aver diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento dei titoli (mancando in ciascuno dei buoni considerati la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno), ingenerando nel sottoscrittore l'affidamento in ordine al non mutamento della regola apposta sul retro del titolo in relazione ai criteri di rimborso previsti per il periodo successivo al 21° anno”.

La domanda qui proposta conclusivamente è in parte accoglibile: l'intermediario resistente dovrà provvedere alla liquidazione degli interessi dal 21° al 30° anno secondo quanto riportato sul retro dei titoli medesimi.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO